

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 29/10/2021

FATTO

Con ricorso n. 788757 del 19.5.2021, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 23.2.2021, chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 641,28 e di euro 500,00, a titolo di spese legali, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione.

L'intermediario convenuto non ha prodotto controdeduzioni, ancorché il ricorso risulti regolarmente ricevuto.

DIRITTO

Il contratto di finanziamento è stato stipulato l'1.6.2009 ed estinto ad agosto 2013 in corrispondenza della rata n. 48 delle 120 dovute.

Come è noto, con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di coordinamento ha affermato che *"In applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014"*.

Pertanto, secondo la decisione del Supremo Collegio di questo Arbitro n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso dei costi *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità e, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n.16734 del 29.9.2020 di questo Collegio, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* sia le commissioni finanziarie sia la voce di costo "diritti ente".

Posto che il contratto di finanziamento, che costituisce oggetto del presente giudizio, è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge (avvenuta il 25 luglio 2021), l'istante ha diritto al rimborso degli oneri secondo i criteri e i calcoli recati dalla tabella sotto riportata.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	comm. Finanziarie (recurring)	€ 1.899,69	€ 1.139,81	€ 727,54		€ 584,14
☐	diritti ente (recurring)	€ 37,20	€ 22,32	€ 14,25		€ 22,32
☐	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.364,06	€ 818,44	€ 522,40		€ 34,82
☐						€ 0,00
☐						€ 0,00
☐						€ 0,00
☐						€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 641,28
interessi legali	sì

Sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

La domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale va rigettata attesa la natura seriale del ricorso.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 641,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA